

violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative già versate.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci - Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
3. ad accedere alle cariche associative,
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione,
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi dell'associazione - Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente

4. Organo di controllo, se obbligatorio

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – Assemblea - L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni ed i rappresentanti della potestà parentale in vece dei soci minorenni rappresentati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione, e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità in base ai criteri di seguito esposti.

Le convocazioni sono indette mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà svolgersi decorse 24 ore dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti

gli altri casi.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti l'esclusione dei soci per la quale è necessario il voto favorevole di un quinto degli associati.

E' compito dell'assemblea la nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del decreto leg.vo 117/17.

Art. 11 – Assemblea ordinaria - L'Assemblea, ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione attività
2. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
3. delibera l'esclusione dei soci,
4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo,
5. elegge i componenti del Consiglio Direttivo,
6. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante procedure che ne rendano fruibile la visione a tutti i soci e archiviate nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, a cura della segreteria.

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.

Art. 12 – Assemblea straordinaria - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13 - Consiglio direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri pari a sette, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo, e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Presidente decada dall'incarico, subentra automaticamente il vice-presidente fino alla successiva Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Presidente e il vice-Presidente decadano dall'incarico, assume la carica del Presidente il consigliere più anziano che provvede a convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In questa eventualità il Consiglio medesimo può riassegnare le cariche direttive. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve eseguire le elezioni tra i soci restanti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, la stessa deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
2. predisporre il bilancio preventivo, e consuntivo e relazione attività
3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
4. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
5. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza, anche con sistemi di videoconferenza, della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.



I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 14 - Il Presidente - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 15 – Organo di controllo - L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 16 – Scioglimento - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio /di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto indicato dall'assemblea dei soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 – Rinvio - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore.